



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.07.2024

Info/134.24/INTERPELLO AMBIENBTALE/Rifiuti da trattamento - NO al deposito temporaneo

**INTERPELLO AMBIENBTALE/RIFIUTI DA TRATTAMENTO MECCANICO
NO AL DEPOSITO TEMPORANEO**

Si segnala la posizione del MASE, espressa con lo strumento dell'interpello Ambientale, relativa ad un quesito posto dalla Regione Lazio, in merito alla **gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico (TM) e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)**.

Con la risposta ad **interpello ambientale del 16.07.2024 n. 131178** il Ministero dell'Ambiente chiarisce che **i rifiuti prodotti da una attività di trattamento rifiuti non possono essere stoccati in modalità "deposito temporaneo" senza autorizzazione, ma lo stoccaggio deve essere autorizzato come deposito preliminare**.

Nello specifico il quesito riguarda i rifiuti, inizialmente con EER 200301, provenienti da impianti intermedi TM e/o TMB e codificati in uscita in particolare con il codice **EER 191210 (CSS)**, che hanno natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, e se questi possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo, quindi in assenza di autorizzazione, potendo rientrare il titolare del trattamento nella definizione di "nuovo produttore".

Il Ministero, dopo aver richiamato la disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, ha chiarito quanto segue:

*"ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero **non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un***

trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.

Le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza”.

Per gli approfondimenti si allega la risposta del MASE all’Interpello.